



**AVVISO  
n. 832**

**20 novembre 2017**

**EuroTLX**

Mittente del comunicato: **EuroTLX SIM**

Società oggetto dell'Avviso: ---

Oggetto: **Comunicazione Modifiche Regolamento - entrata in vigore 27.11.2017**

Testo del comunicato

Si informa che sono state approvate le modifiche al Regolamento del Mercato EuroTLX, illustrate di seguito. L'entrata in vigore è stabilita il **27 Novembre 2017**.



**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO EUROTLX**  
**PRIMA FASE DI ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA MIFID II**

Le modifiche al Regolamento di EuroTLX illustrate nel presente Avviso entrano in vigore **il 27 novembre 2017**.

\* \* \*

Le modifiche descritte nel presente documento discendono dall'adeguamento alla direttiva MiFID II ed entrano in vigore coerentemente con quanto indicato nella comunicazione dello scorso 24 luglio, cd. *Deployment Approach*, disponibile sul sito di EuroTLX.

Le modifiche in discorso riguardano la disciplina in materia di ammissione degli operatori e la microstruttura del mercato.

Con riferimento a queste ultime e con particolare riguardo alle modifiche relative al contenuto minimo delle proposte (short code), si evidenzia che esse sono conformi alle variazioni tecniche del sistema di negoziazione e che le informazioni aggiuntive richieste (nella forma dei cd. short code), necessarie per l'invio del flusso dell'ordine a far data dal 27 novembre p.v. e che saranno ritenute valide ai fini regolamentari solo a partire dall'entrata in vigore della MIFID II. L'obbligo di fornire le corrispondenti informazioni di dettaglio (cd. long code) sarà previsto dal 3 gennaio p.v..

\* \* \*

**1. Disciplina in materia di ammissione degli operatori e relative regole di condotta**

Gli operatori ammessi alle negoziazioni saranno classificati nelle seguenti macro categorie:

- a) i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;
- b) le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari;





- c) le imprese di Stati Extracomunitari iscritte nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento n. 2014/600/UE;
- d) i soggetti autorizzati dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento; le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione. Tali soggetti devono aver istituito una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su strumenti finanziari; EuroTLX si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell'operatore (principio di proporzionalità).

#### Articolo 3.1 - Linee guida: 3.1

Sono state apportate modifiche di *fine-tuning* alla procedura di ammissione alle negoziazioni che, oltre alle modifiche strettamente dedicate alle modalità e tempistiche applicabili, hanno introdotto l'obbligo di completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership (canale per la gestione della procedura di ammissione alle negoziazioni degli operatori).

#### Articolo 3.2 - Linee guida: 3.2

## 2. Microstruttura del mercato

Le modifiche relative alla microstruttura del mercato riguardano:

- il contenuto minimo delle proposte, che sarà integrato con i campi aggiuntivi obbligatori, predisposti al fine di consentire a EuroTLX di acquisire le ulteriori informazioni necessarie per rispettare il Regolamento 2017/580/UE.

Nel Manuale del Servizio di Negoziazione sono precisate le modalità di inserimento di tali informazioni e i parametri ammissibili per ciascuna tipologia di proposta.

#### Articolo 4.4

- la possibilità di immettere le risposte alle RFQ oltre che in conto proprio anche in conto terzi.

#### Articolo 4.11

- la tempistica di invio della richiesta di cancellazione, da parte di un operatore, di uno o più contratti conclusi sul mercato. La richiesta dovrà pervenire ad EuroTlx, tramite mail, entro due ore dalla conclusione del contratto oggetto di richiesta di cancellazione.

#### Articolo 8.8



**London**  
Stock Exchange Group